

## ALLEGATO 1

### Indirizzi finalizzati al contenimento delle politiche retributive ed assunzionali

<p><b>TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE</b></p>	<p>Le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, delle spese per missioni e delle spese di formazione a carico dell'azienda, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non devono superare il corrispondente ammontare calcolato, in sede di prima applicazione, con riferimento al 2013.</p> <p>A decorrere dal 2016 come media semplice dei 3 anni precedenti.</p> <p>Gli importi dovranno essere considerati al lordo dei benefici economici relativi all'applicazione di eventuali ammortizzatori sociali.</p>
<p><b>RIDUZIONE GRADUALE RAPPORTO SPESE DI PERSONALE/SPESE CORRENTI</b></p>	<p>Ridurre gradualmente, anno per anno, la percentuale tra spese di personale e spese correnti. Si precisa che per spese correnti si dovranno considerare i costi che hanno una contropartita finanziaria, ad esclusione quindi di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi. Sono altresì escluse le voci di spesa non dipendenti dalla capacità di efficientamento della società quali utenze (energia elettrica gas ecc.) e forniture (carburanti ecc.) in ogni caso strettamente connesse al ciclo produttivo.</p>
<p><b>RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA</b></p>	<p>E' fatto divieto alle società di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, se non provvedono alla ridefinizione periodica, e comunque con scadenza almeno triennale, degli uffici e delle dotazioni organiche, o quando risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione, trasferimento di funzioni o acquisizione di nuovi servizi o attività. In ogni caso le variazioni dovranno essere comunicate all'Ente controllante il quale le approverà con specifica delibera di Giunta Comunale.</p>
<p><b>TURN OVER</b></p>	<p>E' fatto divieto di assumere personale oltre il limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (trattandosi di enti non sottoposti a patto di stabilità in quanto società). Sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato strettamente connesse alla sostituzione di personale secondo le modalità di legge.</p>
<p><b>VINCOLI RISORSE CONTRATTI INTEGRATIVI</b></p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare l'importo comunicato all'Amministrazione Comunale o, in caso di mancata comunicazione, l'importo corrispondente dell'anno 2013.</p> <p>L'importo cui fare riferimento quale dato iniziale dovrà essere comunicato tempestivamente dalle società</p>

	<p>interessate, con motivazioni puntuali afferenti la sua quantificazione, ed anche avendo a riferimento dati storici. L'Amministrazione recepirà l'importo comunicato con approvazione di un atto amministrativo dedicato. In mancanza di risposte tempestive sarà preso a riferimento, per la concreta determinazione dei limiti di spesa, il dato relativo al 2013.</p>
<p><b>BLOCCO TRATTAMENTI ECONOMICI INCARICHI DIRIGENZIALI</b></p>	<p>Dal primo gennaio 2015 i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.</p>
<p><b>INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA</b></p>	<p>A decorrere dall'anno 2015 per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi non potrà essere superiore al 2,1% della spesa per il personale della società che conferisce l'incarico, calcolata come media semplice degli ultimi 3 anni.</p> <p>Si precisa che:  Gli incarichi di studio richiedono sempre la consegna di una relazione scritta e il riferimento è all'art. 5 DPR n. 338/1994.  Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.  Gli incarichi di consulenza si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno (Circolare n.3/2011 D.F.P.).  Non rientrano dunque nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione (es. rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione).</p>
<p><b>ULTERIORI LIMITI PER INCARICHI</b></p>	<p>A decorrere dall'anno 2015, è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o contratti similari, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore al 4,5% della spesa di personale della società che conferisce l'incarico, calcolata come media semplice degli ultimi 3 anni.  E' fatto divieto alle società di cui all'oggetto attribuire incarichi di qualunque tipo al personale in quiescenza se non a titolo gratuito.</p>